



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0003593 - 14/03/2016  
USCITA  
Allegati : 0

FM/COO: me

Roma, 14 MAR. 2016

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di BRESCIA  
Via Marsala 17  
25122 Brescia (BS)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 262/2015 \_ società tra professionisti \_ costituzione nella forma della società a responsabilità limitata semplificata*

Con riferimento al quesito formulato il 5 novembre 2015 con il quale si chiede se sia possibile iscrivere nella sezione speciale dell'Albo una società tra professionisti costituita nella forma della società a responsabilità limitata semplificata, si osserva quanto segue.

L'art. 10, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possano essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. La norma consente, pertanto, di far ricorso sia ai modelli personalistici, sia a quelli capitalistici, nonché al modello cooperativo.

Come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, *"il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall'art. 10, comma 3 della legge n. 183/2011, consente di includere anche le società a responsabilità semplificata di cui all'art. 2463 bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue".<sup>1</sup>*

Per quanto concerne la s.r.l.s. deve ritenersi, infatti, che l'inderogabilità delle clausole del modello standard fissata dal terzo comma dell'art. 2463 bis del cod. civ. deve essere intesa nel senso che solamente le clausole previste nel modello standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia inderogabile.

<sup>1</sup> Quanto affermato troverà pratica declinazione in occasione dell'individuazione del conferimento che nell'attuale versione della s.r.l.s. può essere solo in denaro. Fermo restando il conferimento in denaro, i soci potrebbero eseguire la prestazione d'opera professionale a titolo di prestazione accessoria, o a titolo di apporto, ovvero con un accordo concluso separatamente (sul punto anche circolare n. 32/IR nt.30 e nt.32). La disciplina transipica della società tra professionisti, infatti, nulla dice con riferimento ai conferimenti e alle modalità tramite cui l'opera professionale debba essere prestata.

Come evidenziato nel documento "Società a responsabilità limitata semplificata" a cura della sua Fondazione Nazionale Commercialisti, approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e trasmesso agli Ordini con informativa n. 29 del 29 febbraio 2016, *"La formulazione letterale del [...] terzo comma [dell'art. 2463 bis c.c.] fa propendere per questa ultima soluzione seppur con le opportune cautele. Sembrerebbe infatti, che fermo restando il contenuto tipizzato del modello standard così come adeguato alle nuove previsioni di cui all'art. 2463-bis c.c., possano essere apportate mere integrazioni, peraltro non incompatibili con il contenuto minimo dell'atto costitutivo espresso nel modello standard<sup>2</sup>, che si rendano necessarie in relazione all'esatta configurabilità dell'organizzazione della società qualora il modello standard taccia sul punto"*<sup>2</sup>

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione



---

<sup>2</sup> Cfr, *Società a responsabilità limitata semplificata*, a cura della FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, febbraio 2016, pagg. 10-11.